

Codice
identificativo: 1147

Data ricezione: 20/01/2022

Argomento: **Appalti PNRR e PNC**

Oggetto: **applicazione art. 1, comma 1, lett.a) DL 32/2019**

Quesito: Relativamente al disposto di cui all'art. 1, comma 1, lett.a) del DL 32/2019, così come novellato dall'art. 52, comma 1, lett.a) sub 1.2, si chiede cortesemente quale debba essere la corretta lettura dello stesso, inerentemente l'applicazione dell'art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, da parte dei Comuni non capoluoghi di provincia, ma in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del Codice sopra menzionato. Considerando che:

- la normativa di cui al richiamato articolo del DL 32/2019, prevede, tra l'altro, che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”;
- in realtà già il comma 4 dell'art. 37 suddetto prevede di procedere attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province, non profilandosi dunque quest'ultime come modalità aggiuntive a quelle già previste dal comma in parola;
- nel comma 4 dell'art. 37 suddetto, sono previste (fermo restando) le modalità di affidamento di cui al comma 1 e al comma 2 primo periodo del medesimo art. 37 succitato, normativa quest'ultima che consente ai Comuni non capoluoghi di provincia, entro determinate soglie di importo e alla sussistenza delle altre condizioni in detti commi previste, di procedere autonomamente;

Si chiede il Vs autorevole parere se si debba intendere che:

1) per le opere di cui al PNRR e PNC i Comuni non capoluoghi di provincia procedono sempre, a prescindere dall'importo dei lavori/forniture/servizi affidati e dalle altre condizioni richiamate di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici, all'affidamento degli appalti secondo una delle modalità indicate alle lettere a), b), e c) del medesimo art. 37, comma 4, sopra citato (e confermate dall'art. 1, comma 1, lett.a) del DL 32/2019);

oppure

2) anche per le opere di cui al PNRR e PNC i i Comuni non capoluoghi di provincia, in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, possano procedere autonomamente, nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all'art. 37, commi 1 e 2, già sopracitato.

Risposta: Relativamente alla questione sottoposta, risulta corretta l’interpretazione da voi indicata al punto 2 del quesito posto, sulla base di quanto specificamente indicato nel Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno nonché nella Circolare dello stesso Ministero n. 9 del 24 gennaio 2022, a cui si rimanda. Negli atti del Ministero dell’Interno richiamati, infatti, è stato chiarito che per le opere afferenti al

PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del dl 77/2021, convertito con la L. 108/2021, che di seguito si riportano:

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati oppure ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. ricorrendo alle unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, **ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza** o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati.

La base giuridica di quanto riportato nel comunicato è rappresentata dall'art. 52 della L. 108/2021 che è intervenuto sul decreto c.d. "sblocca cantieri" (d.l. 32/2019 convertito con L. 55/2019).

Come indicato nel Comunicato del 17 dicembre 2021 sopra richiamato, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Codice sono comunque salve le ipotesi disciplinate dall'art. 37 commi 1 e 2 primo periodo, secondo cui:

1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;
2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria."